

Regolamento recante criteri e modalità di concessione dei contributi regionali alle associazioni che si occupano di endometriosi ai sensi dell'articolo 7 della Legge Regionale 11 ottobre 2012 n. 18 (Disposizioni per la tutela delle donne affette da endometriosi)

- art. 1** finalità
- art. 2** soggetti beneficiari
- art. 3** iniziative finanziabili
- art. 4** spese ammissibili
- art. 5** ammontare del contributo
- art. 6** presentazione delle domande
- art. 7** termini di conclusione del procedimento
- art. 8** procedimento contributivo e modalità di erogazione del contributo
- art. 9** criteri di selezione e formazione della graduatoria
- art. 10** rendicontazione
- art. 11** rinvio a norme
- art. 12** norma transitoria
- art. 13** entrata in vigore

art. 1 finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di concessione dei contributi alle associazioni che si occupano di endometriosi sul territorio regionale ai sensi dell' articolo 7 , comma 3 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 18 (Disposizioni per la tutela delle donne affette da endometriosi).

art. 2 soggetti beneficiari

1. Possono accedere ai contributi le associazioni di volontariato iscritte al Registro Generale del Volontariato Organizzato di cui all'articolo 5 della legge regionale 09 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale e norme sull'associazionismo), che si occupano di endometriosi sul territorio regionale e nel cui Statuto figurino tali attività.

art. 3 iniziative finanziabili

1. I contributi possono essere concessi per l'attuazione di attività aventi come obiettivo il perseguimento di finalità di solidarietà, diretta a sostenere e aiutare donne affette da endometriosi, nonché progetti di formazione e informazione, anche in collaborazione con gli istituti scolastici e le Università, rivolti alla collettività regionale, finalizzati ad una migliore conoscenza della malattia e alla prevenzione della infertilità femminile. In particolare sono finanziabili le seguenti iniziative:
 - a) l'organizzazione di convegni, tavole rotonde, giornate di formazione;
 - b) iniziative di sensibilizzazione e informazione sulla patologia dell'endometriosi;
 - c) la realizzazione e diffusione di materiale informativo e divulgativo;
 - d) attività di promozione delle iniziative dell'associazione;
 - e) iniziative di solidarietà rivolte alle donne affette da endometriosi.
2. Non sono ammissibili a contributo:
 - a) i progetti il cui ambito di realizzazione non ricade sul territorio regionale;
 - b) i progetti la cui realizzazione ha una durata superiore ai dodici mesi.

art. 4 spese ammissibili

1. Sono ammissibili esclusivamente le spese riferibili all'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 3 comma 1 ed individuabili nelle seguenti tipologie di spesa:
 - a) compensi a docenti e/o relatori;
 - b) produzione di materiale informativo e divulgativo;
 - c) attività di promozione delle iniziative dell'associazione;
 - d) realizzazione siti web;
 - e) spese di cancelleria e di noleggio di dotazione strumentale per la realizzazione del progetto;
 - f) affitto di locali per la realizzazione del progetto, se non coincidenti con la sede dell'associazione;
2. Sono comunque escluse dalla spesa ammissibile:
 - a) le spese per l'acquisto o ristrutturazione di beni immobili;
 - b) le spese per l'acquisto di beni mobili registrati;
 - c) le spese per l'ordinario funzionamento dell'organizzazione proponente.

art. 5 ammontare del contributo

1. Il contributo è concesso, nella misura del 100 per cento della spesa ammessa, al netto di eventuali altri contributi pubblici e privati.

art. 6 presentazione della domanda

1. La domanda di contributo è presentata alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro e non oltre il 1 giugno di ogni anno presso la sede in Riva Nazario Sauro, 8 - 34124 Trieste.
2. La domanda, redatta secondo il modello di cui all'allegato A al presente regolamento, è sottoscritta dal legale rappresentate dell'associazione. Alla domanda è allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore per l'autenticità della firma, ai sensi dell'articolo 21, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
3. Alla domanda sono allegati, pena la non ammissibilità della domanda stessa;
 - a) la relazione esaustiva dell'iniziativa da realizzare entro l'anno successivo alla presentazione della domanda;
 - b) un preventivo con indicazione delle voci di spesa e delle entrate.

art. 7 termini di conclusione del procedimento

1. Il termine di conclusione del procedimento di concessione del contributo è fissato in novanta giorni a decorrere dal termine finale per la presentazione della domanda di contributo di cui all'articolo 6, comma 1.

art. 8 procedimento contributivo e modalità di liquidazione ed erogazione del contributo

1. La concessione del contributo avviene a seguito della conclusione di una procedura valutativa da parte della Direzione centrale salute integrazione sociosanitaria e politiche sociali svolta secondo la modalità del procedimento a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
2. Il contributo concesso è erogato in via anticipata, in un'unica soluzione.

art. 9 criteri di selezione e formazione della graduatoria

1. Sono ammissibili a contributo tutte le domande che presentano i requisiti di ammissibilità previsti dall'articolo 7, comma 2, della legge regionale 18/2012 e dall'articolo 2 del presente regolamento.
2. La graduatoria delle domande ammissibili è formata secondo i seguenti criteri e punteggi:
 - a) diffusione sul territorio regionale, per un massimo di 40 punti;
 - b) numero di istituti scolastici coinvolti e numero potenziale di studenti, per un massimo di 20 punti;
 - c) numero di partner di progetto, per un massimo di 10 punti;
 - d) valorizzazione delle potenzialità scientifiche regionali (coinvolgimento di istituti di ricerca e scientifici della regione), per un massimo di 15 punti;
 - e) coinvolgimento e partecipazione al progetto delle Università regionali, per un massimo di 15 punti;
3. Il contributo è concesso nei limiti delle risorse disponibili, scorrendo la graduatoria di cui al comma 2.
4. In caso di parità di punteggio, qualora le risorse non siano sufficienti a soddisfare tutte le domande in posizione di parità, si applicano in ordine i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggior punteggio conseguito nel criterio di cui al comma 2 lettera a);
 - b) maggior punteggio conseguito nel criterio di cui al comma 2 lettera b);
 - c) maggior punteggio conseguito nel criterio di cui al comma 2 lettera c).

art. 10 rendicontazione

1. Il beneficiario presenta la rendicontazione della spesa sostenuta nei tempi previsti dal provvedimento di concessione del contributo secondo la modalità prevista dall'articolo 43 della legge regionale 7/2000 e specificata nel decreto di concessione.
2. Alla documentazione di cui al comma 1 deve essere altresì allegata la relazione descrittiva delle attività svolte con il contributo concesso.
3. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale n. 7/2000 la Direzione Centrale Salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali può effettuare in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione, per verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dai beneficiari in relazione all'utilizzo dei contributi concessi.

art. 11 norma di rinvio

1. Per quanto non previsto specificamente nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni della legge regionale 7/2000.

art. 12 norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, le domande per l'anno 2013 sono presentate entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

art. 13 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

DOMANDA DI CONTRIBUTO
di cui all'art. 7 comma2. della Legge regionale n. 18/2012

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali
Area prevenzione e promozione della salute
Riva N. sauro, 8 34124-Trieste

Il sottoscritto _____
nato/a _____ il _____
in qualità di legale rappresentante dell'associazione

con sede legale a _____ prov. _____
recapito telefonico _____

iscritta nel Registro Generale del Volontariato Organizzato di cui all'articolo 5 della Legge Regionale n. 23/2012
al n. _____

CHIEDE

IL CONTRIBUTO per il progetto di cui alla **legge regionale 11 ottobre 2012 n. 18 dell'art. 7 comma 2**
"Disposizioni per la tutela delle donne affette da endometriosi"

A tal fine allega alla presente:

- relazione esaustiva da realizzare con relativo preventivo di spesa
- fotocopia del documento di identità

Firma _____

Luogo e data: _____

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE